

SENATO DELLA REPUBBLICA
VII LEGISLATURA

(N. 389-C)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 dicembre 1977
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1978
(V. Stampato n. 1974)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1978*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960 relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e adesione all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare dell'Accordo suddetto

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1978

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei deputati ha introdotto nel testo del provvedimento di ratifica già approvato dal Senato alcune modifiche: taluna di carattere formale-procedurale; altra di carattere sostanziale.

Ha natura sostanziale la modifica all'articolo 4, comma primo, punto 3): il nuovo testo chiarisce che la durata di 15 anni prevista per il brevetto ivi considerato è tassativa, e non derogabile riduttivamente in sede di emanazione della normativa delegata.

La redazione proposta dalla Camera dei deputati appare meglio coordinata con la normativa convenzionale e conseguentemente può senz'altro essere accolta.

Le altre modifiche hanno natura formale-procedurale e riguardano due questioni: (i) la denominazione degli atti convenzionali oggetto del provvedimento di ratifica; (ii) la natura dell'atto mediante cui l'Italia si vincola alla normativa convenzionale.

Pur trattandosi di questioni terminologiche, il rigore che deve improntare comunque un atto legislativo, specialmente se attinente a diritto internazionale, richiede qualche approfondimento tanto più che ne conseguiranno ulteriori modifiche che la 3^a Commissione ritiene di dover proporre.

i) *Denominazione degli atti convenzionali.* — La dizione originale governativa, accolta nel testo approvato dal Senato faceva rinvio ai seguenti due atti: a) Accordo de L'Aja, del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e sua revisione de L'Aja, del 28 novembre 1960, con protocollo e regolamento di esecuzione; b) Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967, complementare all'Accordo suddetto.

In effetti gli atti negoziali in questione sono esattamente cinque: il primo è quello, per così dire iniziale, del 6 novembre 1925 (Accordo de L'Aja relativo ai depositi internazionali dei disegni o modelli industriali);

il secondo è l'Accordo di Londra del 2 giugno 1934 con cui l'atto de L'Aja venne sottoposto a revisione; il terzo è l'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960 che sottopone ad ulteriore revisione l'Atto originario del 1925; il quarto è un Atto aggiuntivo firmato a Monaco il 18 novembre 1961; il quinto, infine, è l'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967, complementare all'Accordo de L'Aja.

L'Italia ha firmato (ma non ratificato) il solo Accordo de L'Aja del 1960 ed intende ora vincolarsi alla normativa convenzionale quale risulta dalla revisione del 1960 (in cui si intende compresa la successiva revisione di Stoccolma del 1967) e non alla precedente.

Ora è sembrato alla Camera che il riferimento agli atti precedenti, del 1925 e del 1934, potesse creare equivoci sulla normativa convenzionale oggetto di ratifica. L'altro ramo del Parlamento ha pertanto creduto preferibile far espresso riferimento unicamente all'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960, ai relativi atti connessi (Protocollo e Regolamento di esecuzione) nonché all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967, complementare dell'Accordo suddetto.

Senonchè il titolo formale di un Accordo internazionale, quello con cui l'Accordo stesso viene identificato, sia in sede internazionale sia nell'ordinamento interno, è quello consacrato nel testo originale, e per gli atti in esame il titolo esattamente è: « Arrangement de La Haye concernant de dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960 ». Vale a dire — salvo la traduzione — il titolo richiamato nel testo originario dell'articolo 1 del disegno di legge, che va quindi ripristinato: l'identità fra il titolo che appare in testa all'Accordo e la denominazione adottata nel provvedimento legislativo di ratifica, è ovviamente indispensabile. D'altra parte, la preoccupazione che possano sorgere dubbi per effetto della citazione, nell'articolo 1

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del disegno di legge, delle date del 1925 e del 1934, non sembrano fondate, anche in virtù di quanto precisato nella susseguente articolazione del provvedimento legislativo.

ii) Natura dell'atto con cui l'Italia si vincola alla normativa convenzionale. — Come si è già precisato, gli atti negoziali sono, a partire dal 1925, più di uno; l'Italia intende vincolarsi all'Accordo come risulta modificato successivamente alla revisione del 28 novembre 1960 e come risulta integrato dall'Atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967.

Le procedure necessarie a tal fine sono disciplinate dagli articoli 8 e 10 dell'Atto di Stoccolma.

Secondo l'articolo 8, i paesi che hanno *ratificato* l'Atto del 1934 o l'Atto del 1960 possono « firmare e ratificare » l'Atto complementare, oppure possono « aderirvi », qualora all'Atto del 1934 abbiano *aderito*.

Ora l'Italia non ha né firmato né ratificato l'Atto del 1934 né ad esso ha aderito: ha firmato soltanto l'Atto del 1960. Quindi essa non ha facoltà né di « ratifica » né di « adesione » all'Atto di Stoccolma.

L'articolo 10 di detto Atto dispone — se pure implicitamente — al paragrafo 2, che i paesi i quali non abbiano ratificato l'Atto del 1960 o non vi abbiano aderito possano « ratificare » o « aderire »: tale paragrafo stabilisce infatti (esplicitamente) che « dalla data in cui prende effetto la ratifica o la adesione all'Atto del 1960 », il paese che ratifica o che aderisce sarà vincolato anche dagli articoli da 1 a 7 dell'Atto complementare.

A rigore, tenendo presente il disposto del citato articolo 8 dell'Atto complementare, sarebbe da escludere non solo lo strumento della « ratifica », ma anche quello dell'« adesione », riferite all'Atto del 1967; tuttavia, fra le due espressioni, sembra meno impropria la prima in quanto per l'Italia, che può ratificare (e ratifica) l'Accordo del 1960, il vincolo riguardante il successivo Atto del 1967 prenderà effetto in virtù di una « ratifica » e non di una « adesione ».

In tal modo la riserva di ratifica di cui l'Italia si era avvalsa nel 1960 in forza del disposto dell'articolo 26 dell'Accordo di quel-

l'anno — riserva cui era collegata l'unica firma apposta dall'Italia agli atti in esame — viene sciolta ora con un unico strumento, che è di « ratifica » e che ha effetto, naturalmente, per l'Accordo del 1960 ma anche, seppure indirettamente, per l'Atto complementare del 1967.

Pertanto anche se l'Atto complementare a stretto rigore potrebbe non apparire suscettibile di « ratifica » da parte italiana, non essendo stato firmato dall'Italia, tuttavia, in tanto oggi l'Italia può vincolarsi all'Atto complementare del 1967, in quanto ha facoltà di ratifica (per averlo firmato sia pure con riserva) dell'Accordo del 1960. Il termine di adesione sarebbe stato più rispondente nel caso in cui l'Italia non avesse firmato l'Accordo del 1960 e dovesse ora « aderire » a tale Accordo.

La modifica a suo tempo introdotta dal Senato con l'introduzione del termine « adesione », dopo più approfondito esame, appare dunque incongrua, in quanto — come si è precisato — non tiene conto della peculiarità del meccanismo previsto, per il sorgere del vincolo, dal citato articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto di Stoccolma.

Su questo punto pertanto la 3^a Commissione permanente del Senato propone una correzione non tanto alla nuova redazione della Camera — sul punto la norma è identica a quella del Senato, anche se inserita in un diverso contesto complessivo — quanto ad una sua propria correzione al testo del Governo, introdotta, in prima lettura, peraltro in adesione a conforme richiesta governativa.

È quindi in un certo senso il Governo che corregge se medesimo, il che peraltro non deve sorprendere, in considerazione della complessità con la quale si presenta (e non solo nel caso considerato) la procedura di ratifica degli accordi internazionali. Resta ferma comunque la portata della decisione, che vincola l'Italia alle sole norme convenzionali previste dall'Accordo de L'Aja del 1960.

Correlata e pertanto consequenziale alla precisazione testuale che si propone, è una terza modifica da introdurre nell'articolo 2 del disegno di legge, in ordine alla decor-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

renza dell'esecuzione degli Atti internazionali sottoposti alla presente ratifica.

Nell'originario testo governativo, per l'Atto complementare di Stoccolma, si faceva riferimento esclusivamente ai termini in esso previsti dall'articolo 9; il Senato aveva corretto e completato tale riferimento, richiamando anche l'articolo 10 sopra più volte ricordato, in correlazione alla ipotizzata procedura di « adesione » che ora si propone di correggere e assorbire nella ratifica. Ora peraltro è solo all'articolo 10 che deve farsi rinvio, per la esecuzione in parola, e in questo senso la 3^a Commissione propone al Senato di modificare il testo dell'articolo 2 del disegno di legge: infatti l'articolo 9 dell'Atto complementare disciplina l'entrata in vigore dell'Atto stesso nei paesi aventi facoltà di ratifica o di adesione ai sensi del-

l'articolo 8, mentre fra questi Paesi l'Italia non è compresa. Per di più la citazione anche dell'articolo 9 darebbe luogo all'indicazione di due distinte date di esecuzione: infatti, per l'articolo 9, paragrafo 2, l'Atto dovrebbe entrare in vigore tre mesi dopo la data in cui la ratifica o l'adesione è notificata al Direttore generale dell'OMPI, mentre secondo l'articolo 10 il vincolo sorge dalla stessa data in cui prende effetto la ratifica dell'Accordo del 1960; e poichè tale ratifica prende effetto, ai sensi dell'articolo 26 di tale Accordo, un mese dopo la notifica dell'avvenuta ratifica, la citazione dell'articolo 9, oltre quella (pertinente) dell'articolo 10, determinerebbe la contraddittoria indicazione di due diversi termini iniziali.

ORLANDO, relatore

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960 relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e adesione all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare dell'Accordo suddetto

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo de l'Aja del 28 novembre 1960 relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, con Protocollo e regolamento di esecuzione, e ad aderire all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare all'accordo suddetto.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 26 dell'Accordo de L'Aja e agli articoli 9 e 10 dell'Atto di Stoccolma.

Art. 3.

Ai disegni o modelli industriali che formino oggetto di deposito internazionale ai sensi degli Atti internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di disegni o modelli ornamentali in quanto compatibili con le disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Il Governo è autorizzato ad emanare, nel termine di un anno dalla data di entrata in

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, quale risulta modificato dall'Atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, quale risulta modificato ed integrato dall'Atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 26 dell'Accordo de L'Aja e all'articolo 10, paragrafo 2, dell'Atto di Stoccolma.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, le norme necessarie per dare esecuzione agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, secondo i principi e criteri direttivi seguenti:

1) il deposito internazionale, effettuato secondo la procedura stabilita dall'Accordo de L'Aja del 1960, produrrà effetti giuridici in Italia, anche se lo Stato d'origine dei modelli o disegni, secondo le norme di detto Accordo, è un altro Paese;

2) il deposito internazionale di modelli o disegni industriali, per i quali l'Italia è lo Stato d'origine, dovrà essere effettuato tramite l'Amministrazione italiana;

3) il deposito dovrà essere rinnovato ogni cinque anni, a decorrere dalla data di registrazione presso l'Ufficio internazionale. La durata del brevetto è di quindici anni;

4) la tassa sulle concessioni governative per gli atti amministrativi riguardanti i modelli o i disegni ornamentali sarà proporzionata alla durata dei brevetti, con una progressione analoga a quella dei brevetti per invenzioni industriali.

Con lo stesso decreto saranno stabiliti i compiti delle singole Amministrazioni per l'applicazione degli Atti internazionali, di cui all'articolo 1, e dettate le disposizioni di carattere procedurale, da coordinare con quelle dei predetti Atti internazionali; in particolare, le disposizioni per la rinuncia totale o parziale agli effetti giuridici derivanti dal deposito internazionale.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si fa fronte per l'anno 1978 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Identico.